



Banca Popolare
del Mediterraneo

Gli impatti regolamentari sugli Intermediari e sulla Clientela

Napoli, 24 marzo 2021

Gennaro Fusco
(Founder Banca Popolare del Mediterraneo)

Principali aspetti oggetto di modifica

**Applicazione
della
definizione di
"default"
secondo le
nuove regole:**

Concetti chiave

Definizione di default nella CRR

Soglie di materialità

Conteggio dei giorni di *past due*

Compensazione

Unlikely To Pay (UTP)

Ritorno in bonis

Esposizioni congiunte

Misure di tolleranza

Il Contesto Normativo

Novità classificazione Past due

Sulla base della nostra comprensione dei *needs* della Banca, illustriamo di seguito le principali novità con impatti su tutto il portafoglio della Banca, con riferimento al calcolo dei giorni di Past Due e per la definizione di Unlikelihood-to-pay.

| | Soglie di rilevanza | Conteggio dei giorni di scaduto | Compensazione dei margini | Default tecnici | Amministrazioni pubbliche |
|--|--|---|---|--|--|
|  Attuale framework (circ. 272)  | <p>> 5 % in termini di (i) media giornaliera del trimestre o (ii) quota scaduta e/o sconfinante sull'intera esposizione del debitore⁽¹⁾</p> | <p>A partire dal primo giorno di sconfinamento / scaduto (esclusi solamente importi immateriali / <i>insignificant</i>)</p> | <p>Consentita compensazione con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore</p> | <p>Diverse casistiche ammesse (e.g. ritardi imputabili ai tempi di delibera della banca, imputazione degli incassi, classificazioni intra-giornaliere o per brevi periodi)</p> | <p>Trattamento «privilegiato» (e.g. interruzione del conteggio a fronte di qualsiasi pagamento effettuato, etc.)</p> |
|  What's new...  | <p><u>Soglia relativa:</u> > 1 % dell'esposizione lorda</p> <p><u>Soglia assoluta:</u> Retail > 100 € Non-Retail > 500 € dell'esposizione lorda</p> | <p>Conteggio dei giorni a partire dal momento del superamento di <u>entrambe</u> le soglie di rilevanza (i.e. relativa ed assoluta)</p> | <p>Nessun tipo di compensazione consentito</p> <p><i>Atteso impatto rilevante su portafoglio corporate</i></p> | <p>Casistica riconducibile esclusivamente ad errori di tipo informatico</p> | <p>Nessun tipo di trattamento <i>ad hoc</i> nel conteggio dei giorni di scaduto</p> |

⁽¹⁾ Rispetto al criterio per soggetto debitore, si applica il solo requisito della continuità (90 giorni); non sono ammesse né compensazioni con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito, né soglie di rilevanza (pertanto l'intera transazione va rilevata come scaduta e/o sconfinante, qualunque sia l'ammontare scaduto)

Il Contesto Normativo

Novità classificazione Unlikely to pay

 = Impatto alto in termini di classificazione

Le principali introduzioni delle *Guidelines* e dei *Regulatory Technical Standards* (RTS) sulla classificazione delle esposizioni a default «Unlikely to pay (UTP)» riguardano:

La possibilità di determinare soglie di materialità inferiori a quelle previste per il Past-due per la classificazione delle esposizioni a UTP

Indicazioni quantitative precise per la classificazione a default delle esposizioni forborne «distressed»



| | Soglie di rilevanza  | Vendita di Credit Obligation | Distressed restructuring  | Gruppi di clienti connessi  | Altri aspetti |
|--|--|---|--|--|---|
|  Attuale framework (circ. 272)  | Non previste soglie di rilevanza per classificazione a UTP | Nessun requirement specifico in termini di classificazione per i crediti ceduti | Nessuna specifica previsione regolamentare Ai fini di rilevazione contabile della perdita, linee guida generali definite dallo IAS 39 - AG 8 | CRR art. 172: determinazione omogenea dei parametri credit per i cd. "Group of connected clients" | <ul style="list-style-type: none"> • Non Accrued Status • Specific Credit Risk Adjustment • Bancarotta |
|  What's new...  | Possibilità di classificare esposizioni come UTP sulla base di soglie di rilevanza inferiori rispetto a quelle previste per la classificazione a Past Due ⁽¹⁾ | In caso di cessione di crediti con perdita > 5 % <ul style="list-style-type: none"> ▪ rilevazione del <i>default event</i> da considerare nell'aggiornamento dei parametri creditizi (serie storiche) ▪ Classificazione a default dell'eventuale remaining exposures | Classificazione a default in caso di Delta NPV (ante / post misura) > 1 % Specifico <i>assessment</i> per le esposizioni il cui Δ NPV risulta minore di 1 o negativo (i.e. flussi di cassa attesi post FBE > flussi di cassa attesi pre FBE) | Inclusione nelle policy di classificazione NPE delle casistiche standard che determinano il "contagio" | Nessuna novità significativa rispetto al Framework Italiano |

Atteso impatto rilevante anche alla luce della recente normativa EBA sui cd. «Connected Clients»

(1) Le soglie interne possono essere definite dalla banca, purchè si dimostri che tali soglie sono indicazioni pertinenti di UTP e non portano a un numero eccessivo di ritorni in bonis

Il Contesto Normativo

Criteri Quantitativi e Qualitativi



Qualità del credito

| View Banca di Italia | VS* | View EBA / ECB |
|--|-----|----------------------------|
| Esposizioni scadutee/o sconfinanti deteriorate | | |
| Inadempienze probabili ("unlikely to pay") | | Unlikely to pay ↔ Past Due |
| Sofferenze | | |

Le attuali classi Banca d'Italia (i.e. Circ. 272) esprimono una logica di **sequenziale** peggioramento dello status creditizio del debitore.

Lo status «**inadempienza probabile**» evidenzia in generale un grado di deterioramento superiore rispetto a quello di «**scaduto deteriorato**».

Nella view EBA/ECB il concetto di «**Unlikely-To-Pay**» descrive unicamente i diversi **trigger** (indipendenti tra di loro) di classificazione a **default**, anteriori, paralleli e posteriori ⁽¹⁾ alla rilevazione in Past-Due EBA ≥ 90 days.

L'abbassamento delle soglie di materialità dei Past-Due costituisce un ulteriore driver di anticipazione della classificazione


L'implementazione della nuova definizione di **default** determinerà progressivamente l'abbandono di una logica di classificazione «**sequenziale**» (Banca di Italia Circ. 272) in favore di una logica per classi «**parallele**», con conseguenti impattisu:

- ▶ Tempistiche di classificazione in default
- ▶ Modelli di **provisioning** e reportistica manageriale
- ▶ Reportistica regolamentare CFO/CRO (e.g. NPE Strategy / Stocktake) e disclosure di bilancio (e.g. Parte E - Asset Quality)

(1) E.g. per i Distressed Restructurings.

Principali impatti

La nuova definizione di default, oltre a rappresentare una novità a livello regolamentare/normativo, genererà effetti su una molteplicità di aree all'interno delle banche, quali:



Principali punti di attenzione

Le nuove regole

Per le imprese è dunque fondamentale conoscere le nuove regole e rispettare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente, per **non risultare in arretrato** nel rimborso dei propri debiti, verso le banche, anche per importi di modesta entità.

Soglia di rilevanza

Se l'impresa ha un'esposizione in arretrato da oltre 90 giorni per un importo inferiore alla soglia di rilevanza e non sussistono altre valutazioni sulla probabilità che l'impresa adempia alle sue obbligazioni, quest'ultima non deve essere classificata in default.

Il default relativo a un solo finanziamento

In linea generale, la classificazione dell'impresa in stato di default, anche in relazione ad un solo finanziamento, comporta il passaggio in deteriorati (default) di tutte le sue esposizioni nei confronti della banca. Quindi, potrebbe avere ripercussioni negative su altre imprese ad essa economicamente collegate (gruppi di imprese a livello giuridico, ma anche di correlazione economica), esposte nei confronti del medesimo intermediario finanziario. Tuttavia, nel caso di imprese, con un'esposizione complessiva inferiore a 1 milione di euro nei confronti della banca, il deterioramento su una singola esposizione non necessariamente determina l'automatico default su tutte le altre esposizioni dell'impresa verso il medesimo intermediario finanziario. Per queste tipologie di imprese, la banca può, infatti, decidere di applicare la definizione di default a livello solo di singola linea di credito. Per quanto riguarda le categorie di finanziamento relative alle persone fisiche, la banca sceglie se applicare la definizione di default a livello di singola linea di credito, in base alle proprie procedure di gestione del rischio

Principali punti di attenzione

Il default relativo a un solo finanziamento

Qualora la banca decida di applicare la definizione di default a livello di singola linea di credito, la componente relativa dell'1 per cento va calcolata sul valore della stessa e non sull'importo totale delle esposizioni del cliente verso la banca.

Il default di un'impresa connessa ad altre imprese

Secondo le nuove regole, le banche dovranno censire le connessioni tra i propri clienti, ciò per identificare i casi in cui il default di un'impresa possa ripercuotersi negativamente sulla capacità di rimborso di un altro debitore ad essa connesso (cd. effetto contagio), con la conseguenza che anche quest'ultimo possa essere considerato in default. La connessione tra diverse imprese può essere determinata da legami di controllo o di natura economica.

Default del debitore in esposizioni contratte da due o più debitori in solido

Nel caso in cui tutti i debitori esposti in maniera congiunta siano classificati in stato di default, anche l'obbligazione congiunta è automaticamente considerata nello stesso modo; analogamente, qualora l'obbligazione congiunta sia classificata in stato di default, anche le obbligazioni di tutti i singoli debitori sono considerate tali. Nel caso di società di persone, l'eventuale default dell'impresa determina necessariamente anche il default dei soci illimitatamente responsabili. Per obbligazioni creditizie congiunte riferite alle PMI con un'esposizione complessiva inferiore a 1 milione di euro nei confronti della banca, il default di un solo debitore non si estende automaticamente anche alle obbligazioni congiunte.

Principali punti di attenzione

Il debitore in default oltre al criterio di arretrato

Diversamente, è possibile addivenire ad una dichiarazione di default anche con riferimento a clienti che, pur non avendo arretrati rilevanti da oltre 90 giorni, non siano, a giudizio dell'intermediario, in grado di adempiere le obbligazioni assunte, se non attraverso l'escussione delle garanzie prestate a copertura del credito, ovvero, in caso di posizione creditoria unsecured, non siano ritenuti in grado di adempiere puntualmente alle obbligazioni assunte.

Quando la banca creditrice appartiene ad un gruppo

Se un debitore è classificato in stato di default da una banca, anche tutte le altre banche e intermediari finanziari del gruppo di appartenenza valutano la possibilità di classificarlo in maniera analoga, anche qualora tale debitore non presenti esposizioni in arretrato verso questi ultimi.

Inoltre, una banca appartenente ad un gruppo deve valutare l'eventuale superamento della soglia di rilevanza per oltre 90 giorni consecutivi con riferimento non solo alle esposizioni del debitore nei confronti della stessa banca, ma anche a quelle nei confronti delle banche e degli intermediari dell'intero gruppo.

Le regole precedenti non prevedevano formalmente di considerare tutte le informazioni a disposizione del complesso degli intermediari del gruppo, anche se la prassi era verosimilmente diffusa.

La compensazione degli importi scaduti con altre linee di credito

L'Autorità bancaria europea ha espressamente escluso la possibilità di compensare gli importi scaduti con altre linee di credito non utilizzate dallo stesso debitore, mentre con le vecchie regole ciò era possibile. Pertanto, la banca sarà tenuta a classificare sempre il cliente come in default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito, che potrebbero essere utilizzate al fine di compensare gli inadempimenti in essere ed evitare il deterioramento. Parimenti, appare significativo il cd. contagio del default in forza del quale, qualora sia applicata la nozione di deterioramento non a livello di singola linea, in caso di obbligazioni congiunte, se il rapporto cointestato è in default, il contagio si estende alle esposizioni dei singoli cointestatari, mentre, se tutti i cointestatari sono in default, il contagio si estende automaticamente alle esposizioni oggetto della cointestazione.

Principali punti di attenzione

Calcolo dei giorni di arretrato

I giorni di arretrato si calcolano a partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi e commissioni non siano stati corrisposti e abbiano superato le soglie di rilevanza previste dalle nuove regole. Nel caso in cui i pagamenti definiti nel contratto di credito originario siano stati sospesi e le scadenze siano state modificate, previo accordo formalizzato con la banca, il conteggio dei giorni di arretrato segue il nuovo piano di rimborso. Eventuali situazioni tecniche di arretrato, dovute al malfunzionamento del sistema di pagamento oppure a errori nei processi organizzativi ed informatici della banca, che comportino un ritardo o un inesatto accredito del pagamento effettuato, non determinano il default dell'impresa.

Uscire dallo stato di default

Secondo la nuova regolamentazione, per “uscire” dalla condizione di default, devono trascorrere almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare l'impresa in default. Durante tale periodo, la banca valuta il comportamento e la situazione finanziaria dell'impresa e, trascorsi i tre mesi, può riclassificare l'impresa in uno stato di “non default”, qualora ritenga che il miglioramento della qualità creditizia di quest'ultima sia effettivo e permanente. Non c'è alcun impatto delle nuove regole previste dall'European Banking Authority (EBA) sull'altra classificazione di anomalia presente in Centrale dei Rischi, ossia per i crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa (i cosiddetti “inadempimenti persistenti”), che continuano a seguire il criterio legato alla scadenza dei rimborsi previsti dal contratto di finanziamento e prescindono da qualsiasi soglia di rilevanza; i ritardi di pagamento continuano a essere segnalati, se superano i 90 giorni.

Principali punti di attenzione

Le misure di tolleranza

Le misure di tolleranza (ovvero modifiche dei termini e delle condizioni contrattuali e il rifinanziamento totale o parziale del debito) possono essere concesse dalle banche a imprese che si trovano o sono in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare le proprie obbligazioni finanziarie nei confronti della banca. Per le esposizioni alle quali sono state applicate misure di tolleranza, sono previste modalità più stringenti per la classificazione dell'operazione in default. In particolare, se la rinegoziazione delle condizioni contrattuali comporta una perdita significativa per la banca (vale a dire una remissione del debito o un differimento dei pagamenti per un ammontare complessivo superiore all'1 per cento), questa è costretta a classificare l'esposizione in default. Un'impresa che, nonostante abbia ricevuto misure di tolleranza sul proprio debito, venga poi comunque classificata in default, dovrà osservare prescrizioni aggiuntive, per uscire da tale stato. In ogni caso, deve trascorrere almeno un anno dal momento della concessione della misura.

Soglie di rilevanza diverse per banche sorvegliate da Banca d'Italia

Allo stesso tempo, per le banche sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia, si potranno prevedere soglie di rilevanza diverse ai fini dell'automatica classificazione dell'esposizione in stato di default. La Banca d'Italia ha avviato una consultazione pubblica per recepire nella disciplina nazionale le nuove regole europee applicabili alle banche da essa vigilate direttamente (cioè quelle che non hanno una rilevanza europea). In particolare, con riferimento alla componente relativa della soglia di rilevanza, pari all'1 per cento dell'importo complessivo di tutte le esposizioni del debitore verso la banca, la Banca d'Italia potrebbe individuare una percentuale diversa, compresa nell'intervallo da 0 a 2,5 per cento, qualora, sulla base di robuste evidenze statistiche, si possa sostenere che l'1 per cento non corrisponda a un livello ragionevole di rischio in Italia.

Le nostre conclusioni



AWISO ALLA CLIENTELA



Avviso alla clientela: Nuova definizione di default

Notizie 29 Dicembre 2020

Gentile Cliente,
a partire dal 1° gennaio 2021 le banche applicheranno le nuove regole europee in materia di classificazione delle controparti inadempienti (meglio conosciuto come "default").

La nuova normativa stabilisce...

[Leggi tutto](#)

La circolare ha per destinatari il personale tutto. La nuova definizione di default può avere riflessi sulle relazioni creditizie con la clientela, la cui gestione, come in tutte le situazioni di default, può comportare l'adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio. La nuova definizione di default non introduce un divieto a consentire sconfinamenti: come già ora, la banca, nel rispetto delle proprie policy, possono consentire ai clienti utilizzi del conto che comportino uno sconfinamento oltre la disponibilità presente sul conto ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite di fido.

In tale contesto, è essenziale che il personale si adoperi per assicurare la piena consapevolezza dei clienti sull'entrata in vigore delle nuove regole e sulle conseguenze che le stesse possono produrre sulle dinamiche dei rapporti contrattuali; attraverso una rappresentazione chiara e completa alla clientela degli effetti di tali norme si favorisce il mantenimento di relazioni trasparenti e corrette e si preserva la fiducia del pubblico verso il sistema finanziario.

A tale fine con l'obiettivo di sensibilizzare la clientela sulle implicazioni della nuova disciplina, di aiutarli a comprendere il cambiamento in atto e di adottare comportamenti in linea con il citato quadro normativo il personale deve rafforzare i canali di informativa e di assistenza ai clienti. Inoltre i presidi organizzativi e di controllo (filiale e direzione crediti) devono assicurare che i clienti abbiano prodotti pienamente adeguati alla loro effettiva situazione economica e finanziaria e alle loro concrete esigenze.

Gli addetti di filiale, i direttori di filiale, i Credit Manager, NPL manager, gli Engagement Manager sono invitati a potenziare, specie in fase di avvio del nuovo framework, i contatti su base individuale con la clientela, con l'obiettivo di prevenire possibili inadempimenti non connessi con la difficoltà finanziaria dei debitori